



12.1957 a complessive £. 400.000.000 circa (su effettive £. 530.000.000 circa) delle quali £. 160.000.000 circa sarebbero a carico della Gestione I.N.G. Casa, la quale fu avvertita della questione.

La proposta transazione dovrebbe essere perfezionata con ogni necessaria contela e formalità onde rendere irrefragabile l'accordo; in concreto, tutto il personale attualmente in causa e quello non in causa, oltre alla prequidionale dichiarazione di rinuncia nelle debite forme ad ogni maggior diritto in ordine alle pretese fatte valere nel giudizio in corso, dovrebbe sottoscrivere avanti l'Ufficio Regionale del Lavoro un formale atto di transazione a totale e liberatoria definizione della controversia concernente il compenso per lavoro straordinario nel periodo dal 1° maggio 1948 al 31 dicembre 1957.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 dovrebbe essere ripristinato il sistema di computo del lavoro straordinario sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del c.c.l. 1941. In considerazione della necessità di operare mediante accordo sindacale con le Associazioni di